



*Città di Atessa*  
(Provincia di Chieti)  
*Medaglia di Bronzo al Valor Civile*

Alla Regione Abruzzo, Dipartimento  
Territorio - Ambiente, Servizio Valutazioni  
Ambientali  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Atessa, 12 agosto 2020**

**OGGETTO:** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Di Nizio Eugenio s.r.l. (Codice pratica: 17/0262714). **Trasmissione parere V.Inc.A.**

Si trasmette copia conforme della determinazione n. 423/A.G. del 12/8/2020, circa il parere citato in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
**Ing. Maurizio CALABRESE**



SETTORE N. 6 – URBANISTICA E AMBIENTE



*Città di Atessa*  
(Provincia di Chieti)

CITTÀ DEI  
MOTORI



Città del Vino

## 6 SETTORE

6 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

**Originale**

**N. 423/A.G. del 12-08-2020**

# DETERMINAZIONE

**OGGETTO: Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto proposto dalla ditta Di Nizio. Parere negativo.**

### COMUNE DI ATESSA

La presente copia, composta da  
n. **QUATTRO** facciate,  
**È CONFORME**  
all'originale depositato  
agli atti di questo Comune.



IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

«Urbanistica - Ambiente»

**Ing. Maurizio CALABRESE**

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE**

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 13 del 10/4/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore "Urbanistica e Ambiente";

**VISTO** che in data 16 giugno 2020, al prot. n. 10253 del Comune di Atesa, è pervenuta, da parte della Giunta Regionale, Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Valutazione Ambientale, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) sul progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi della Di Nizio Eugenio S.r.l., la comunicazione di pubblicazione nuovo avviso a seguito di invio documentazione integrativa, prevedendo e ribadendo:

- la pubblicazione del nuovo avviso nell'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi affinché chiunque abbia interesse possa presentare proprie osservazioni;
- l'attivazione del procedimento V.Inc.A. di cui al D.P.R. 357/97, di competenza comunale ed endoprocedimentale alla V.I.A.;

**CONSIDERATO** che l'art. 46-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11 del 3 marzo 1999, così come integrato dalla legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, stabiliva quanto segue:

*«1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.*

*2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma»;*

**TENUTO CONTO** che la legge regionale n. 7 del 2 marzo 2020 recante "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)", revoca di fatto la sub-delega di cui sopra ma, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l'attuabilità della Legge Regionale 7/2020, così come disposte dall'art 2, commi 1 e 2, trova applicazione quanto enunciato all'art 3, "Disposizioni transitorie", al comma 2: "Nelle more delle operazioni di cui al comma 1 e fino alla piena funzionalità della struttura regionale di cui al medesimo comma 1, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla valutazione di incidenza";

**VISTA** la D.G.C. n. 67 del 29 giugno 2020 recante "Istituzione e composizione delle Commissioni Comunali di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.)";

**TENUTO CONTO** che la Commissione Comunale di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), ha proceduto all'esame ed alla valutazione di incidenza di cui trattasi, sottoscrivendo il parere finale in data 5 agosto 2020;

**VISTI:** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;  
il d.Lgs. n. 118/2011;  
il d.Lgs. n. 165/2001;  
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
lo statuto Comunale;


l'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;  
il Regolamento comunale sui controlli interni;  
la Legge 241/1990;  
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997;  
la Legge Regionale n. 11 del 3 marzo 1999;  
la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003;  
la Legge Regionale n. 7 del 2 marzo 2020;

**RICONOSCIUTA** ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

### DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire ed approvare il **parere negativo** della Commissione Comunale, di cui alla D.G.C. n. 67 del 29 giugno 2020, relativo alla *"Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla ditta Di Nizio Eugenio Servizi Ecologici per l'Ambiente, Via America, 16 Mafalda (CB)";*
3. di stabilire che il documento finale prodotto dalla Commissione Comunale di cui alla D.G.C. n. 67 del 29 giugno 2020, datato 5 agosto 2020, è conservato agli atti del Settore n. 6;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
5. di notificare il presente provvedimento, comprensivo del documento di cui al precedente punto 3 ed a mezzo PEC, alla Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
**Ing. Maurizio Calabrese**



#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:  
**PARERE** per le motivazioni sopra esposte;

**Atessa**


**Il Responsabile del Servizio finanziario**  
*Michele Berardi*

758  
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 12-08-2020 al 27-08-2020

Atessa, 12-08-2020



Il Responsabile del servizio

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a single name.



# Città di Atessa

(Provincia di Chieti)  
Medaglia di Bronzo al Valor Civile

COMMISSIONE COMUNALE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (D.G.C. n. 67 del 29 giugno 2020)

## Valutazione di Incidenza Ambientale

### Oggetto

Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi [Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Disposizioni di cui all'art. 27 bis c. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.]

### Proponente

Di Nizio Eugenio Servizi Ecologici per l'Ambiente  
Via America, 16 MAFALDA (CB)

### Localizzazione

Zona Industriale, loc. Saletti – Atessa (CH)  
Foglio di mappa n. 4, partt. nn. 5071, 5072

### Sito di Interesse Comunitario interessato

ZSC IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna (Sangro)  
Intervento esterno (distanza min. 1,6 km)

### Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997;  
Legge Regionale n. 11 del 3 marzo 1999;  
Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003;  
Legge Regionale n. 7 del 2 marzo 2020.

## 1. Considerazioni preliminari

Il documento presentato dal proponente il progetto, denominato «VINCA (Valutazione d'Incidenza ambientale) gennaio 2020» redatto dal dott. Cristian Moscone, ed «elaborato al fine di evidenziare eventuali impatti sulla flora, la fauna e gli habitat di interesse comunitario ai fini della conservazione dei Siti Natura 2000 (art. 6, c. 3, Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), derivanti dalla realizzazione del progetto», risulta carente per molteplici aspetti, non ultimo quello relativo alla chiarezza dell'elaborato, con collegamenti e rimandi a «paragrafi successivi» non correttamente elencati o assenti ed a «fasi compiutamente descritte dall'elaborato del progetto» (pag. 19 di 96) che **non consentono una chiara lettura del documento e di fugare ogni ragionevole dubbio in merito alla procedura di cui trattasi.**

Preliminarmente, è doveroso sottolineare che gli impatti di un'attività antropica sia verso l'ambiente (inteso nelle sue componenti di flora, di fauna e di habitat di interesse comunitario), sia verso la salute umana, sono generati dalla pericolosità delle sostanze impiegate o che si possono generare durante le attività regolarmente svolte o che possono essere prodotte in eventi imprevedibili.

Nello specifico, per poter valutare compiutamente l'incidenza ambientale del progetto, occorre innanzitutto individuare tutte le sostanze pericolose sistematicamente o potenzialmente interessate alle attività svolte e vedere se e come, mediante aerodispersione, contatto con il suolo o dispersione in acqua possono interferire con l'ambiente circostante.

In particolare, in una valutazione di incidenza ambientale, vanno tenute in considerazione le sostanze pericolose caratterizzate dai seguenti codici di indicazione di pericolo (ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e dei successivi adeguamenti al progresso tecnico e scientifico relativamente alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele):

- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici;
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

Esaminando lo studio prodotto dal dott. Moscone, **non si hanno indicazioni, né per la fase di cantiere, né per la fase di esercizio, e per nessuna delle tre linee di lavorazione, sulla detenzione, sull'impiego o sulla possibile produzione di sostanze tossiche o nocive per l'ambiente di cui ai codici sopra richiamati.**

Nello studio presentato, quindi, non è stata individuata nessuna circostanza nella vita e nell'esercizio degli impianti proposti per cui, anche solo potenzialmente ed in un qualsiasi istante, siano coinvolte o prodotte sostanze pericolose per l'ambiente.

Considerando che il progetto prevede una linea di trattamento rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, un impianto di lavaggio e sanificazione degli imballaggi che hanno contenuto rifiuti a rischio infettivo e, soprattutto, l'attività di deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti speciali non

pericolosi e pericolosi, questo rende decisamente non esaustivo l'elaborato proposto.

Il documento presentato non è soddisfacente per valutare l'incidenza ambientale del progetto proposto perché non è assolutamente credibile che in nessuna delle attività ipotizzate non sono coinvolte o generate sostanze pericolose per l'ambiente o caratterizzate da altri tipi di pericoli (*infiammabili, autoreattivi, reattivi a contatto con l'acqua, comburenti, letali, tossici e nocivi per contatto ingestione o inalazione, cancerogeni e mutageni*) poiché tale tesi è palesemente in contrasto quantomeno con le operazioni richieste nella buona pratica della gestione dei rifiuti pericolosi.

La legge quadro ambientale e quella sulla classificazione dei rifiuti pericolosi, infatti, individuano e definiscono pericolosi tutte quelle tipologie di rifiuti, solidi o liquidi, caratterizzati dalla presenza in quantità considerevoli di sostanze pericolose con una o più delle caratteristiche di pericolo sopra indicate.

Il numero, le tipologie ed i quantitativi dei codici CER relativi alla richiesta di gestione dei rifiuti pericolosi, inoltre, sarebbero tali da richiedere la valutazione di assoggettabilità dell'impianto alla Direttiva Seveso III (*Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105*) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Non viene specificato, oltretutto, se la sterilizzazione dei rifiuti a rischio infettivo avverrà per trattamento termico o chimico mediante impiego di sostanze pericolose (quali l'idrossido di sodio) e non è descritto il ciclo di gestione dei reflui prodotti.

Dovrebbero essere dettagliate le modalità che si intendono adottare per trattare le acque generate dal processo di sterilizzazione al fine di renderle compatibili con la tabella dei limiti relativi allo scarico in rete fognaria o allo specifico impianto di destinazione. Nel caso in cui la sterilizzazione avviene per trattamento termico, occorre specificare quali accorgimenti saranno adottati per abbassare la temperatura delle acque di condensa, mentre, nel caso in cui la sterilizzazione avviene per trattamento chimico occorre specificare quali trattamenti saranno eseguiti sulle acque reflue per eliminare o ridurre la concentrazione delle sostanze pericolose eventualmente adottate.

Non vengono indicati i parametri relativi alla tipologia (liquido o solido), al peso, al volume ed ai tempi di stoccaggio dei rifiuti che non entreranno nel ciclo di trattamento e che, quindi, sarebbe *«economicamente vantaggioso il loro conferimento presso successivi impianti di smaltimento»* (pag. 22 di 96).

Non viene specificata la composizione presunta, la quantità prodotta ed il sistema di stoccaggio del rifiuto derivante dall'operazione di torchiatura ma si conosce solo lo stato di aggregazione (liquido). I liquidi di torchiatura avranno una composizione



chimica tale da costituire un rischio potenziale elevato, in quanto la sterilizzazione mitiga il solo rischio infettivo. Il "rischio chimico" oggettivo derivante dalla raccolta, movimentazione e stoccaggio del rifiuto, non viene menzionato mentre meriterebbe un'attenta analisi e descrizione delle fasi di mitigazione.

Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni in atmosfera, a valle delle considerazioni espresse *bona fide* dal dott. Moscone, non è ragionevole ritenere che l'impianto di sterilizzazione assieme a quello di produzione di CSS/CER, non incidano sui quantitativi di VOCs, PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> immessi in atmosfera ed anche in questo caso, il rimando al documento SIA cap. 7.2 rende il documento VINCA carente di informazioni.

Si sottolinea, inoltre, per la complessità del progetto, delle componenti potenzialmente interferite e della interdisciplinarietà delle analisi necessarie ad una piena e completa disamina delle incidenze potenziali, pur non mettendo in discussione le capacità dell'estensore, come sarebbe stato opportuno che lo studio fosse stato impostato e redatto da un gruppo interdisciplinare che avesse figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni necessarie.

## 2. Valutazione di Incidenza Ambientale

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS). L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 (AA.VV. - *Linee Guida per la Valutazione d'Incidenza (VincA) – Allegato 1 – G.U. Serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2019*).

Nello specifico il paragrafo 3 dell'articolo 6 della Direttiva prevede in modo esplicito che: *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla*

gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa.

Al fine di poter permettere la valutazione, che viene effettuata dalla P.A. competente per legge in aderenza alle disposizioni normative regionali, **il proponente il progetto deve fornire al soggetto valutatore tutti gli elementi utili a fugare ogni ragionevole dubbio sulla non sussistenza di incidenze significative sul Sito Natura 2000 interessato dal progetto in questione.** Tali incidenze da considerare sono sia quelle dirette, sia indirette, legate al progetto o alle sinergie possibili di questo con altri piani e progetti in relazione con le specie e gli habitat per i quali il sito è stato designato, tenendo conto anche degli obiettivi e delle misure di conservazione del Sito/Siti Natura 2000 interessati dal progetto.

La "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019) articola le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat su tre livelli:

1. *Livello I, screening*, è disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti;
2. *Livello II, valutazione appropriata*, questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo;
3. *Livello III, possibilità di deroga* all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata

dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

### 3. Incidenza del progetto sul Sito di Interesse Comunitario IT7140112

Per quanto attiene il procedimento in corso, viste le caratteristiche del progetto, nonché quanto riportato nella nota prot. n. 15097/20 del 20/01/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, in relazione al fatto che la procedura di V.INC.A. si inserisce all'interno della V.I.A. – ovvero del P.A.U.R. –, la Commissione ritiene che il livello di merito sia il secondo, di cui alla Guida metodologica sopra richiamata, afferente alla “valutazione appropriata”.

Lo studio elaborato dal soggetto proponente – rispetto al grado di analisi richiesto per la “valutazione appropriata” – risulta carente per i seguenti motivi.

Non prende in considerazione le misure di conservazione della ZSC IT7140112 “Bosco di Mozzagrogna (Sangro)” come individuate dal D.M. 28 dicembre 2018 (G.U. Serie generale n. 19 del 23.01.2019) e approvate con D.G.R. n. 492 del 15.09.2017.

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Sarebbe stato necessario che lo studio fornisse un'analisi delle incidenze potenziali del progetto sulle misure di conservazione del Sito Natura 2000 in questione, sviluppata in dettaglio per ogni singola misura.

**Rispetto a queste misure deve essere analizzata l'interferenza e l'incidenza potenziale del progetto in modo esplicito e argomentato, in riferimento anche agli obiettivi di conservazione.**

Non considera l'aggiornamento relativo alle specie faunistiche effettuato con gli studi sperimentali del Piano di Gestione del Sito presi a riferimento per l'individuazione delle misure di conservazione sito-specifiche adottate con la suddetta D.G.R. e contenute nell'Allegato 5 della stessa. In modo particolare non viene presa in esame, *Aythya nyroca* (moretta tabaccata) specie in Allegato I della Direttiva Uccelli.

L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Esclude l'interferenza e/o incidenza diretta ed indiretta su specie e habitat presenti nel Sito esclusivamente in considerazione della loro non presenza all'interno dell'area di realizzazione del progetto e della non emissione presunta, e non dimostrata, di sostanze in atmosfera o all'interno del ciclo idrologico, senza argomentare e giustificare in modo probante e/o sperimentale.

**La non incidenza viene enunciata tuttavia non dimostrata ed argomentata**, contrariamente a quanto richiesto da una valutazione appropriata per la quale, per ogni singolo habitat e specie presente, lo studio deve avere la finalità primaria di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza. Le analisi esperite per lo studio devono essere complete, esaustive e oggettive. Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

Si ritiene che, oltre alla semplice ma superficiale verifica effettuata sui dati bibliografici circa la presenza/assenza di specie ed habitat nel sito di realizzazione del progetto e sull'area vasta su cui il progetto potrebbe avere potenziali interferenze, si sarebbe dovuta effettuare una verifica in campo – con rilievi sperimentali/osservazioni dirette – quanto meno della presenza o assenza degli stessi in tempi e periodicità tale da valutare anche le modificazioni stagionali, soprattutto con riferimento all'avifauna ed al fenomeno della migrazione.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti del progetto devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie ed agli obiettivi di conservazione dei siti, anche quando si fa ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "*giudizio esperto*".

Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati e riscontrati nei rilievi di campo, dovrebbe essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di realizzazione del progetto.

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza.

Dovrebbe essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto è isolato o sinergico con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri piani/progetti/azioni argomentando e giustificando le proprie tesi sostenendole in modo quanto più quantitativo/sperimentale.

Lo studio del proponente ha considerato l'area vasta senza tenere in considerazione

il target delle analisi di uno studio di incidenza con la presunzione della non significatività delle emissioni in atmosfera o nel ciclo idrologico, senza tenere in considerazione tutte le sostanze pericolose che possono essere presenti nell'impianto, anche solo potenzialmente ed in un qualsiasi istante, anche incidentale. In particolare, si sarebbe dovuto tener conto delle sostanze caratterizzate dai seguenti codici di indicazione di pericolo (*ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 e dei successivi adeguamenti al progresso tecnico e scientifico relativamente alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele*):

- H400, Molto tossico per gli organismi acquatici;
- H410, Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
- H411, Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H413, Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H420, Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera.

Stante la pericolosità delle sostanze che interesseranno la fase di esercizio del progetto, lo studio del proponente non evidenzia quali iniziative verranno attuate per ridurre il verificarsi di incidenti ambientali rilevanti, non escludibili a priori senza argomentazioni.

Non identifica e non quantifica, in modo completo e soddisfacente per il livello richiesto, le emissioni luminose, le emissioni di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In particolare, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, al netto dei dati inseriti rispetto alle quantità emesse, le simulazioni effettuate non sono *targettizzate* sui Siti Natura 2000.

Non è stato considerato il bioaccumulo, ovvero il processo attraverso cui le sostanze tossiche si accumulano all'interno di un organismo in concentrazioni superiori a quelle riscontrate nell'ambiente circostante, ed in particolare la biomagnificazione che rappresenta quel processo attraverso il quale la quantità di sostanze tossiche negli esseri viventi aumenta di concentrazione man mano che si sale al livello trofico successivo all'interno della rete trofica, e questo risulta particolarmente importante per le seguenti specie presenti nella ZSC in oggetto: *Milvus milvus*, *Milvus migrans* e *Canis lupus*.

**Non descrive e individua, poiché esclusi a priori senza opportuna motivazione ed argomentazione, potenziali impatti cumulativi con altri progetti/piani/azioni.**

Come recentemente affermato nella sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. 1<sup>a</sup> – 12 aprile 2018, n. 138, a ben vedere lo stesso art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE evidenzia come un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito possa avere tale incidenza *“congiuntamente ad altri piani e progetti”* e si debba valutare anche l'effetto di cumulo derivante dalla compresenza di più impianti all'interno di un'area.

Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha proprio stigmatizzato la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo, evidenziando che taluni singoli progetti, ove considerati congiuntamente ad altri, potrebbero avere un notevole impatto ambientale e pregiudicare l'integrità del sito d'interesse comunitario (cfr. CGCE, 13 dicembre 2007, Causa C-418/04). Sempre per tale profilo, la Commissione europea, nel citato documento interpretativo ha sottolineato come *“una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un impatto significativo”*, evidenziando, altresì, che: *“è importante notare che, l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. In questo contesto, si possono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti [...] può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati. Anche se questi ultimi sono esclusi dall'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è importante tenerne conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul sito e se si osserva una progressiva perdita di integrità del sito”*.

#### 4. Conclusioni

Ricordato che la Sentenza C-142/16 della Corte Europea (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 fa riferimento esplicito al fatto che le autorizzazioni ad una attività sono possibili *“solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito”*, ed evidenziato che in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, *un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti (in CGCE, 13 dicembre 2007, Causa C-418/04), pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.)*, si può affermare che non è possibile escludere, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di

interferenze significative generate dal progetto sulla ZSC IT7140112 o su altri siti della rete Natura 2000 ad esso limitrofi e/o connessi.

**Permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.**

Per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza dell'impianto su Aree Protette, di Conservazione e siti di Natura 2000, non viene specificato se e quali modelli (idrologico ed atmosferico) siano stati utilizzati. La valutazione di incidenza delle emissioni in atmosfera da un impianto industriale su un oggetto ad una determinata distanza, prevede l'utilizzo di un modello che simuli il comportamento dell'atmosfera, che consenta la definizione delle condizioni al contorno (orografia del territorio, parametri chimico fisici dell'atmosfera, medie climatiche, ecc.), e l'immissione di dati di input al fine di generare un output che in primis fornisca una stima generale e su media scala della circolazione atmosferica e che solo dopo focalizzati il risultato sull'area specifica che si vuole indagare; nel documento presentato non si fa cenno ad una tipologia di studio del genere ed alla valutazione su IT7140215, IT7140112, IT7140107. Parimenti non è stato utilizzato alcun modello idrologico che consentisse di valutare l'incidenza dell'impianto sul sistema idrologico e sui SIC (ZSC) in esso ricadenti (IT7140112, IT7140107).




Figura 1 – mappa di incidenza ambientale

In conclusione, per le considerazioni sopra elencate il documento si presenta gravemente carente per la valutazione dell'incidenza ambientale dell'impianto sul sito IT7140112 in quanto:

- non è verosimile che in nessuna fase del ciclo di lavorazione siano assenti sostanze tossiche e/o pericolose e/o nocive per l'ambiente;
- non è possibile capire che tipo di ciclo e metodo di sterilizzazione verrà adottato;
- non si stima la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti e se sia sostenibile stocarli né sotto il profilo ambientale né economico;
- non è possibile valutare il ciclo delle acque di processo e se verranno reimmesse nell'ambiente purificate, a temperatura idonea e con quale grado di contaminazione;
- non è possibile quantificare e determinare la tipologia e la composizione dei liquidi derivanti dalle operazioni di torchiatura;
- non vengono valutate le emissioni in atmosfera in maniera analitica e sufficiente;
- non vengono utilizzati modelli di simulazione della circolazione atmosferica ed idrologica;
- lo studio di incidenza prodotto risulta carente e incompleto;
- le informazioni riportate in relazione al sito Natura 2000 non risultano complete rispetto alle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
- non è possibile valutare la coerenza e la riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- non è stata analizzata l'incidenza del progetto sulle misure di conservazione sito-specifiche;
- non sono stati analizzati gli impatti cumulativi;
- non è possibile verificare l'attendibilità e la coerenza della stima dell'incidenza riportata su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati e alle informazioni fornite;
- le determinazioni raggiunte nello studio di incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000 non sono fondate su argomentazioni, analisi sperimentali e dati tali da fugare ogni ragionevole dubbio.



## 5. Parere

Alla luce delle gravi carenze sopra richiamate, **si esprime parere NEGATIVO alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto** per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi proposto dalla ditta Di Nizio Eugenio Servizi Ecologici per l'Ambiente, Via America, 16 Mafalda (CB).

Atessa, 5 agosto 2020

### La struttura competente

Commissione Comunale di (V.INC.A.) [D.G.C. n. 67 del 29/6/2020]

### Componenti


Maurizio CALABRESE

INGEGNERE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO  
PH.D. IN INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE ACQUE E DEI TERRENI  
RESPONSABILE DEL SETTORE N. 6 "URBANISTICA E AMBIENTE"  
DEL COMUNE DI ATESSA




Emilio CARAFA

INGEGNERE CIVILE  
RESPONSABILE DEL SETTORE N. 5 "LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CIMITERIALI"  
DEL COMUNE DI ATESSA




Andrea Rosario NATALE

DOTTORE IN SCIENZE AMBIENTALI  
COORDINATORE ISTITUTO ABRUZZESE AREE PROTETTE



Enrico STAGNINI

DOTTORE IN SCIENZE AMBIENTALI  
PH.D. IN PROCESSI CHIMICI E BIOTECNOLOGICI INNOVATIVI  
DIRETTORE LEGAMBIENTE ABRUZZO



Massimo COLONNA

DOTTORE IN CHIMICA



PAGINA  
BIANCA





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0244320/20	12/08/2020	PEC	<b>Mittente:</b> COMUNEDIATESSA@PEC.IT	
<b>Oggetto:</b>	PROT. N.14145 DEL 12-08-2020 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.). DI NIZIO EUGENIO S.R.L. (CODICE PRATICA: 17/0262714). TRASMISSIONE PARERE V.INC.A.						
<b>Impronta:</b>	32DFFB7961C33EE1B823A6A59D03D8A721BD02A4D7D599B966FD7A79917B7D9E						